REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 501 del Registro

OGGETTO: Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n. 1/2008. Opera Pia Maria SS. di Costantinopoli, con sede in Bitritto (BA). Nomina Commissario Straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. *"Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone*" ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008, con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;

PREMESSO CHE:

- l'Opera Pia Maria SS. di Costantinopoli è un Ente morale che trae origine da un sodalizio fondato da privati cittadini nel Comune di Bitritto (BA), riconosciuto con Decreto Regio del 18 settembre 1870, il cui scopo socioassistenziale era quello di assicurare l'istruzione pubblica dei figli del popolo, anche a mezzo della istituzione di un Asilo infantile;

- con l'entrata in vigore della Legge n. 6972/1890 (c.d. legge Crispi) l'ente veniva assoggettato al regime pubblicistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB);

- l'art 7 dello statuto, così come modificato con delibera dell'ente n. 9 del 28/06/1988, stabilisce che la gestione dell'IPAB è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) composto da sette membri, di cui cinque sono nominati dall'Assemblea del Sodalizio e due dal Comune di Bitritto;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di accertamento fiscale condotto dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con DPGR n. 1024/2006, la Regione disponeva la sospensione cautelare, per sei mesi, del C.d.A. dell'IPAB nominando un Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente;

- con DPGR n. 451/2007, nelle more delle conclusioni delle indagini da parte della Procura regionale della Corte dei Conti e alla luce delle irregolarità segnalate dal Commissario Straordinario nel corso delle verifiche effettuate presso l'ente, veniva prorogata per ulteriori sei mesi la sospensione cautelare del C.d.A. dell'IPAB, unitamente al mandato commissariale;

- alla scadenza del suddetto termine, con DPGR n. 587/2007, veniva disposta la decadenza del C.d.A. dell'IPAB, con contestuale conferma del Commissario Straordinario in carica;

- nelle more della gestione commissariale, alcuni membri del decaduto C.d.A. dell'IPAB adivano, con plurime azioni, la magistratura civile e amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della natura di soggetto di diritto privato dell'ente, nella forma dell'associazione. In tale prospettiva, essi deducevano la carenza dei poteri di vigilanza e controllo della Regione Puglia, assumendo che l'art. 25 c.c. — che tali poteri disciplina — si riferisce esclusivamente alle fondazioni e non anche alle associazioni, con conseguente illegittimità dell'intervento regionale e rivendicazione della propria legittimazione a gestire l'ente in luogo del Commissario Straordinario;

- più precisamente, il Presidente e gli amministratori del C.d.A. dichiarato decaduto incardinavano due distinti filoni giudiziari, il primo sulla natura giuridica dell'ente ed il secondo sui poteri di vigilanza e controllo della Regione Puglia ai sensi dell'art. 25 c.c.;

- il primo filone giudiziario si concludeva nel 2016 dopo tre gradi giudizio con la conferma della sentenza n. 1597/2010 del Tribunale di Bari che aveva dichiarato la natura giuridica privata dell'Opera Pia;

- il secondo filone giudiziario si concludeva con la sentenza n. 11272/2023 della Corte di Cassazione che rigettava il ricorso degli ex

amministratori dell'IPAB avverso la sentenza n. 1818/2019, con la quale la Corte d'Appello di Bari aveva affermato la sussistenza, in capo alla Regione, dei poteri di vigilanza e controllo di cui agli artt. 25 e 27 c.c. nei confronti dell'Opera Pia;

DATO ATTO CHE:

- a seguito del decesso del precedente Commissario Straordinario con DGR n. 793/2023 se ne disponeva la sostituzione e veniva nominato un nuovo Commissario Straordinario dell'Opera Pia;

- con e-mail del 19/02/2024, il neo nominato Commissario Straordinario, premettendo che l'Opera Pia risultava inattiva, rassegnava le proprie dimissioni;

- la proposta tecnica che il preposto ufficio regionale formulava nell'ottobre 2025 avente ad oggetto la nomina di un nuovo Commissario Straordinario non è stata adottata e il relativo provvedimento è stato restituito a scadenza di legislatura;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 15/07/2026, acquisita in pari data dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva al protocollo n. 16932, il Comune di Bitritto comunicava alla Sezione Inclusione Sociale Attiva, quale soggetto preposto alla vigilanza ai sensi dell'art. 25 c.c., di aver avviato la procedura di esproprio per pubblica utilità di un terreno ubicato nel territorio comunale, unico bene di proprietà dell'Opera Pia;

- l'Opera Pia Maria SS. di Costantinopoli risulta priva di un organo di amministrazione che la rappresenti e assicuri l'ordinaria gestione dell'ente;

- la nomina di un rappresentante legale è ancor più necessaria al fine di assicurare gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura di esproprio avviata dal Comune di Bitritto;

- l'Opera Pia è debitrice nei confronti della Regione Puglia dell'importo di €. 20.284,88 a titolo di recupero spese giudiziali;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per l'Opera Pia Maria SS. di Costantinopoli di Bitritto (BA) allo scopo di assicurare la continuità amministrativa, gestionale e contabile della stessa e garantire il compimento degli atti indifferibili ed urgenti funzionali alla tutela dell'ente;

VISTA la proposta dell'Assessore al ramo

D E C R E T A

1. il dott. Giancarlo Tuma, nato a ******omissis******, dipendente regionale, inquadrato nell'area dei funzionari ed EQ, è nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 c.c., Commissario Straordinario dell'Opera Pia Maria SS. di Costantinopoli, con sede in Bitritto (BA), per garantire la temporanea gestione dell'Azienda e il compimento degli atti indifferibili ed urgenti;

2. la durata dell'incarico è fissata in 6 mesi, salvo eventuale proroga concessa per comprovate esigenze, con Decreto presidenziale, su proposta della Sezione Inclusione Sociale Attiva e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività commissariali;

3. l'indennità spettante al Commissario Straordinario nominato è determinata nella misura minima risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 650/2009, avente ad oggetto *"Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 'Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone' – Art. 22. Approvazione criteri per la determinazione dell'indennità di carica dei componenti degli organi amministrativi";*

4. la notifica del presente atto e l'acquisizione delle dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, sono demandate alla Sezione Inclusione Sociale Attiva. Le suddette dichiarazioni, da rendersi, in conformità ai modelli allegati all'art. 1, comma 2, delle Linee di Indirizzo approvate con DGR 24.01.2017, n. 24, entro e non oltre quindici giorni dalla notifica, costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Resta fermo che, in caso di dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione nel rispetto del contraddittorio e del

diritto di difesa dell'interessato, si applicano le conseguenze previste dalla normativa vigente, ivi inclusa l'inconferibilità di incarichi per il periodo di cinque anni;

6. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica;

7. il Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle povertà e Asp è incaricato di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;

7. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

* * * *

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico", ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua adozione.

Bari, lì 9 settembre 2026

DECARO